



**COMUNE DI OZIERI**

Provincia di Sassari

SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE

**“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE COVID-19”**

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OZIERI E L’ESERCIZIO COMMERCIALE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, BENI DI PRIMA NECESSITA’, FARMACI E PARAFARMACI, ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI, A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER L’EMERGENZA DA CORONAVIRUS, INDIVIDUATI DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE**

L’anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del comune di Ozieri,

**TRA**

Il Comune di Ozieri, nella persona della dott.ssa Anna Maria Manca, Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Ozieri ( P.IVA 00247640907), che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta in esecuzione del provvedimento sindacale n.7 del 28/08/2019;

**E**

L’Esercizio commerciale \_\_\_\_\_ con  
sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, che interviene al presente atto in qualità di \_\_\_\_\_

In esecuzione dell’Avviso Pubblico per l’individuazione di esercizi commerciali interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, in conformità alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo di “*Buoni spesa*” o vaucher sociali erogati dall’amministrazione Comunale per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità, farmaci o prodotti parafarmaceutici presso esercizi commerciali convenzionati situati nel territorio comunale, ai fini della realizzazione dell’intervento volto all’adozione di misure per fronteggiare l’emergenza economica conseguente alla diffusione dell’epidemia da COVID – 19.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l’acquirente dei beni.

**Art. 2 – Emissione Buoni Spesa**

Il *Buono Spesa* è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l’indicazione della denominazione del Comune e l’indicazione di un valore nominale d’acquisto espresso in Euro, prefinanziato e quantificato dallo stesso Comune, personalizzato con il nominativo del Beneficiario. Il *Buono Spesa* da

diritto, in capo al possessore, di acquistare merce per un importo pari al valore del buono con esclusione, quindi, di ogni eventuale “commissione” applicata dall’ esercente.

Il *Buono Spesa* viene rilasciato dal Comune di Ozieri agli aventi diritto, precedentemente individuati dall’ Ufficio del Servizio Sociale Professionale, sulla base dei criteri approvati delle deliberazioni della G.C. n. 45 del 31-03-2020 e n. 46 del 02-04-2020, individuati nell’ avviso. Il buono potrà essere speso presso l’ esercizio commerciale convenzionato fino al permanere dello stato di emergenza o secondo quanto stabilito dalle Misure nazionali di contrasto all’ emergenza epidemiologica COVID-19.

I buoni spesa saranno contraddistinti da un carnet di diverso importo, suddiviso in buoni da **euro 20** (venti) o **euro 50** (cinquanta). Qualunque sia il suo valore, la Ditta è tenuta ad accettarlo.

Il buono è:

- Personale, ovvero utilizzabile solo dal titolare (o da suo delegato in caso di persona disabile);
- Non trasferibile, né cedibile a terzi;
- Non convertibile in valuta;
- Non comporta la restituzione di denaro nel caso in cui non sia speso integralmente;
- Non può essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- Non può essere ceduto o commercializzato;
- Non può dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previste in convenzione.

In esso è indicato

- La denominazione dell’ Ente che lo ha rilasciato;
- Nome e Cognome della persona beneficiaria;
- Il Codice progressivo;
- Il timbro a secco del Comune che attesta la veridicità del buono.  
(**N.B. in assenza del timbro a secco il buono è da intendersi non valido**).

Ove l’ importo dell’ acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del *Buono Spesa*, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all’ esercente mediante corresponsione a quest’ ultimo della differenza in denaro.

### **Art. 3 – Fruizione Buoni Spesa**

Il buono può essere utilizzato per l’ acquisto delle seguenti categorie merceologiche:

- prodotti da forno;
- pasta;
- riso;
- latte e derivati;
- olio;
- frutta e verdura;
- prodotti in scatola (legumi, tonno, carne etc.);
- passata e polpa di pomodoro;
- insaccati;
- zucchero, sale, caffè, the;
- carne e pesce;
- prodotti per persone intolleranti;
- prodotti alimentari per l’ igiene per l’ infanzia (omogenizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.);
- prodotti per l’ igiene personale e per la pulizia degli ambienti domestici;
- acqua;

- bombole di gas;
- farmaci.

**E' fatto divieto assoluto di acquisto alcolici** (vino, birra e super alcolici vari).

#### **Art. 4 – Modalità di rimborso**

Il Comune di Ozieri assegna ed emette i buoni, provvede alla loro consegna ai beneficiari nonché al pagamento della Ditta convenzionata per la fornitura effettuata.

L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di revocare il buono qualora le parti interessate ne facessero un uso diverso da quello per cui è stato emesso. Al fine di consentire la spendibilità dei buoni, l'Amministrazione Comunale provvederà a curare ogni rapporto necessario di informazione e supporto agli utenti, fornendo loro un elenco delle ditte convenzionate, tra le quali i beneficiari potranno liberamente scegliere.

Il *Buono Spesa* è rimborsato, ogni quindici giorni, all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune – Settore Politiche Sociali – di apposito rendiconto, unitamente al modello riepilogativo predisposto dall'Ufficio, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della documentazione presentata, mediante bonifico su codice IBAN indicato. La richiesta del rimborso è fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lett. a) , DPR n. 633/1972.

Lo schema giuridico di tale operazione non prevede alcuna compravendita intercorrente tra il Comune e l'Esercente che accetta i documenti, neppure qualora non si ritenesse applicabile, per qualsivoglia ragione, l'articolo 6-quater del D.P.R. n. 633/1972.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso a mezzo mail o PEC al seguente indirizzo : [protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it) o tramite spedizione/consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Ozieri.

#### **Art. 5 – Modalità operative e di adesione**

L'esercente, con la sottoscrizione della presente convenzione accetta e si obbliga:

- alla presentazione del *Buono spesa* da parte del portatore, ad annullare il Buono spesa mediante timbratura e firma dell'addetto;
- accettare che i dati identificativi dell'impresa vengano pubblicati e comunicati ai fini della presente convenzione dal Comune di Ozieri con le modalità ritenute opportune;
- L'Esercente, inoltre, si impegna ad applicare in modo contestuale, in favore del cliente beneficiario, sconti o promozioni di cui il Comune di Ozieri darà pubblica evidenza nelle forme più opportune.

#### **Art. 6 – Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà la durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica coronavirus e alla disponibilità del fondo a ciò dedicato.

#### **Art. 7 – Spese contrattuali**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 13/1986.

#### **Art. 8 – Riservatezza e dati**

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 10 – Controlli**

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti platealmente non conformi a quanto indicato all'art.3, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono

#### **Art. 11 – Inadempienze e risoluzione della convenzione**

In caso di violazione delle norme di cui al ODPC n. 658 del 29 marzo 2020 e della L.R. 23 Dicembre 2005, n°23 o di gravi inadempimenti di alcuni degli obblighi a carico dell'Esercente previsti dalla presente convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La convenzione può essere, altresì, risolta ai sensi del citato art. 1456 c.c. dall'Esercente nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione, fatto salvo quanto stabilito ai sensi del precedente art. 9.

#### **Art. 12 – Foro competente**

Ogni eventuale controversia tra l'Esercente e l'Amministrazione Comunale, che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà deferita al Foro di Sassari Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Ozieri.

#### **Art. 13 - Disposizioni finali**

La presente Convenzione è redatta in duplice copia per ciascun organismo aderente.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Atto, si rinvia alle norme di legge in materia.

La sottoscrizione del presente atto comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto.

Letto, approvato e sottoscritto

Ozieri Li \_\_\_\_\_

Per il Comune di Ozieri

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali Dott.ssa Anna Maria Manca \_\_\_\_\_

Per la ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_